COMUNE DI MIGLIERINA

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

DELIBERA C.C. N. 14 DEL 24.05.2012

Art.1
Generalità e Finalità

1. Il presente Regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Al fine di favorire una idonea crescita socio - culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, secondo quanto dispone lo Statuto Comunale.
3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale, sui temi e i problemi che riguardano le varie esigenze che provengono dal mondo giovanile.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
- Politica ambientale e della salute;
- Sport e tempo libero;
- Giochi;
- Rapporti con l'Associazionismo;
- Cultura e Spettacolo;
- Pubblica Istruzione;
- Assistenza ai Giovani;
- Rapporti con l'UNICEF.

6. Lo stesso Consiglio avrà, altresì, funzioni di gestione per quanto riguarda specifici progetti, attraverso la disponibilità di risorse economiche messe annualmente a disposizione dall'Amministrazione comunale tramite il proprio bilancio annuale ed eventuali altre risorse pervenute da altri Enti e/o donazioni da parte di Associazioni, Aziende e privati in genere.

Art. 2
Elettorato attivo e passivo

1. Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni frequentanti la prima, seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado di Miglierina.
2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni frequentanti le stesse classi di cui al precedente comma 1.

Art. 3
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche.
2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità, d'intesa col Dirigente Scolastico e con le procedure analoghe a quelle seguite per il Consiglio Comunale.

Art.4
Modalità di funzionamento

1. Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate da un funzionario del Comune (o suo delegato), che assiste alla seduta, e sottoposte all'Amministrazione Comunale.
2. La stessa entro trenta giorni dal ricevimento dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con voto unanime, potrà richiedere al Sindaco di porre all'O.D.G. dello stesso un preciso argomento per la relativa discussione.

Art. 5
Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 9 Consiglieri, di cui tre in rappresentanza della prima classe, tre della seconda classe e tre della terza classe della scuola secondaria di primo grado.
2. Gli eletti durano in carica due anni.
3. I consiglieri eletti decadono automaticamente dall'incarico una volta conseguita la licenza della scuola secondaria di primo grado.
4. Il consigliere decaduto verrà surrogato dall'alunno risultante il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.

Art. 6
Modalità di elezione

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: entro il 15 Ottobre vengono presentate le candidature presso la Segreteria della Scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero; è ammessa l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.
2. Entro il 20 Ottobre il Dirigente dell'Istituto Comprensivo pubblica le liste dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del nome, del cognome e della classe di appartenenza.
3. Entro la fine di ottobre si tiene la campagna di sensibilizzazione che si svolgerà, da parte degli alunni nelle forme che, d'intesa con il corpo insegnante, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.).
4. Le elezioni si svolgeranno entro il 15 Novembre, in un unico giorno scelto d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
5. Il seggio elettorale sarà composto da un presidente nominato dal Sindaco, un segretario nominato dal Dirigente scolastico e due scrutatori estratti a sorte tra gli alunni delle scuola secondaria di primo grado aventi diritto al voto.
5. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono riportate le liste dei candidati e potranno esprimere una preferenza apponendo una crocetta a fianco al nominativo prescelto.
6. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
7. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. Sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi i nove candidati più votati risultanti dal computo delle preferenze per ogni classe. A parità di preferenze viene eletto il ragazzo/la ragazza più giovane.

9. Il primo giorno feriale successivo alle elezioni i risultati dello scrutinio, con le liste e relative preferenze, sono consegnate, a cura del Dirigente dell'Istituto Comprensivo (o suo delegato) al Funzionario appositamente incaricato dal Comune.
10. Il Sindaco proclama, entro tre giorni successivi alle elezioni i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 7
Prima seduta

1. La conferma dei nominativi degli eletti sarà comunicata dal Sindaco al Dirigente dell'Istituto Comprensivo.
2. Entro i quindici giorni successivi, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 8
Elezione del Sindaco dei Ragazzi e della Giunta

1. Alla prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà procedere, nel suo seno e a scrutinio segreto, all'elezione del Sindaco dei Ragazzi e dei componenti della Giunta.
2. Sarà eletto Sindaco il candidato che alla prima votazione riporterà la maggioranza assoluta dei voti.
3. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il quorum previsto per l'elezione a Sindaco si procederà a successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il quorum previsto per l'elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti viene eletto il più giovane.
4. Successivamente all'elezione del Sindaco si procederà all'elezione dei 3 componenti della Giunta. Ogni consigliere potrà esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza.
5. Saranno eletti Assessori, i 3 consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, verrà eletto il più giovane. E' garantita, comunque, la presenza di almeno un Assessore per ogni classe.
6. Nel caso che, sia nella prima, sia nella seconda votazione non si raggiungesse il quorum necessario verranno eletti Assessori coloro che alla terza votazione riportino il maggior numero dei voti. A parità di voti verrà eletto il più giovane.

Art. 9
Programma del Sindaco

1. Ogni candidato alla carica di Sindaco deve presentare ed illustrare, nella prima seduta di Consiglio, il suo programma di lavoro, prima del voto.

Art. 10
Funzioni del Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi avrà il compito, per mezzo di comunicazione scritta al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico, che

trasmetterà la comunicazione agli interessati, di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio.
2. Il Sindaco dei Ragazzi ha, inoltre, il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute della Giunta.
3. Il Sindaco dei Ragazzi cura i rapporti con le autorità comunali (Sindaco o suo delegato) e assicura la piena efficienza e trasparenza dei lavori della Giunta dei Ragazzi, garantendo, infine, l'esercizio effettivo e la tutela delle prerogative dei Consiglieri e degli Assessori.

Art.11
Giunta dei Ragazzi

1. La Giunta dei Ragazzi è formata dagli Assessori e dal Sindaco dei Ragazzi che la convoca e la presiede.
2. Il Sindaco dei Ragazzi provvedere a nominare uno degli Assessori Vice Sindaco dei Ragazzi
3. La Giunta dei Ragazzi collabora con il Sindaco dei Ragazzi e svolge il suo compito attraverso pareri collegiali; discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi; delibera tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle proposte approvate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.
4. La seduta della Giunta dei Ragazzi è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei membri.
5. La Giunta eletta si riunirà presso una struttura scolastica cittadina, da individuare volta per volta, e dovrà discutere e proporre argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio.

Art. 12
Riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno quattro volte all'anno.
2. Si riunirà per iniziativa del Sindaco dei Ragazzi, su richiesta di due componenti la Giunta dei Ragazzi o di almeno tre componenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. La sede del Consiglio è l'aula consiliare del Palazzo Municipale di Miglierina.
4. Tutte le adunanze sono pubbliche ma nessuno, oltre i componenti il Consiglio, ha diritto di parola durante i lavori.
5. Il Sindaco dei Ragazzi può indire una seduta "aperta", per particolari motivi. In tal caso le adunanze hanno carattere straordinario e, pertanto, il Consiglio dei Ragazzi non può deliberare.

Art. 13
Surroga

1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti, mediante scorrimento della lista di appartenenza.

Art. 14

Modalità per favorire la partecipazione

1. Le scuole disciplineranno, al loro interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra "eletti" ed "elettori" attraverso "audizioni e/o dibattiti" nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art. 15
Adempimenti

1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi presta promessa davanti al Sindaco del Comune di adempiere ai doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

Art. 16
Norme transitorie e finali

1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dallo stesso Ufficio preposto al funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Viene assicurata da parte dell'Amministrazione Comunale la copertura delle spese per la costituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Sindaco del Comune di Miglierina può determinare scadenze temporali diverse per la Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto del Comune di Miglierina e alle leggi vigenti.